Codice A1816B

D.D. 3 luglio 2020, n. 1726

DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNSC234 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con uno scarico di acque reflue nel torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Soc. SANTERO F.lli & C.-I.V.A.S.S. S.p.a. - Santo Stefano Belbo.



ATTO DD 1726/A1816B/2020

DEL 03/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNSC234 (servitù) - Concessione per l'occupazione di sedime demaniale con uno scarico di acque reflue nel torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN). Richiedente: Soc. SANTERO F.lli & C.-I.V.A.S.S. S.p.a. – Santo Stefano Belbo.

- Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 17/04/2020, ns. prot. n. 19269/A1816B dalla Soc. SANTERO F.lli & C. -I.V.A.S.S. S.p.a., per la realizzazione di uno scarico di acque reflue nel torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- Visto il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dall'Agenzia AIPo Ufficio di Alessandria con nota prot. n. 12361/2020 del 22/05/2020 PICN3868;
- Considerato che sono state effettuate le pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Santo Stefano Belbo dal 29/04/2020 al 14/05/2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
- Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;
- Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;
 - Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 art. 17;

determina

- di concedere alla Soc.SANTERO F.lli & C. I.V.A.S.S. la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con uno scarico di acque reflue nel torrente Belbo in comune di Santo Stefano Belbo (CN), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al** 31/12/2028;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 585,00 (cinquecentoottantacinque/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 341,00 (trecentoquarantuno/00) a titolo di canone anno 2020 (nella misura di 7/12 di € 585,00) sarà introitatosul capitolo 30555 del bilancio 2020;
- di dare atto che, l'importo di Euro 1.170,00 (millecentosettanta/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/202020;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Allegato

REGIONE PIEMONTE	
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	
Settore Tecnico Regionale di Cuneo	
Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)	
CNSC234	
Rep. n° del	
Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per uno	
scarico di acque reflue nel torrente Belbo nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN), ai sensi del D.P.G.R.	
n. 14/R/2004 e s.m.i	
Richiedente: Soc. SANTERO F.IIi & C I.V.A.S.S. S.p.A. con sede in comune di Santo Stefano Belbo	
(CN), via C. Pavese n. 28 -P. IVA 00939620043-, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Santero	
Pierpaolo nato a Canelli (AT) l'08/05/1972, in qualità di Vice Presidente della Società.	
Art. 1- Oggetto del disciplinare.	
Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004,	
n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per	
uno scarico di acque reflue nel torrente Belbo nel Comune di Santo Stefano Belbo (CN), come indicato	
negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.	
La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.	
Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.	
La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con	
riferimento, ai soli fini idraulici, al parere idraulico favorevole dell'Agenzia AIPo – Ufficio di Alessandria,	
(PICN3868/4), rilasciato con nota prot. n. 12361/2020 del 22/05/2020, allegata al presente disciplinare per	
farne parte integrante e sostanziale al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.	
Art. 3 – Durata della concessione.	
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nove e	

pertanto con scadenza al 31 dicembre 2028.	
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente	
la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina	
idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa	
pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.	
Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui	
all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i	
E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda	
all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.	
.Art. 4 – Obblighi del concessionario.	
La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare	
l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a	
terzi o alla stessa area demaniale.	
Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi	
molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per	
effetto della concessione, durante il suo uso.	
E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi	
di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i	
Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di	
rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino	
dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica	
competente.	
Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo	
gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico	
interesse.	

Art. 5 – Canone.	
Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto	
a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di	
Euro € 585,00 (cinquecentoottantacinque/00).	
Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione	
regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali	
vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il	
pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.	
Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento	
maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito	
come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.	
Art. 6 – Deposito cauzionale.	
Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà privata è	
prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero Euro € 1.170,00	
(millecentosettanta/00). Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti,	
al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione	
regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.	
Art 7 – Spese per la concessione.	
Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.	
Art. 8– Norma di rinvio.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata	
alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.	
Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali. Per tutti gli effetti connecci al presente ette il concessionerio eleggo domicilio presente per per la presente ette il concessionerio eleggo domicilio presente ette in	
Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede in	
comune di Santo Stefano Belbo, via C. Pavese n. 28.	

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per	
l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.	
Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.	
Cuneo II.	
Firma del concessionario per l'Amministrazione concedente	
IL DIRIGENTE DI SETTORE	
(Arch. Graziano VOLPE)	
$\mathbf{p}_{\mathbf{q}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}$	